



**CONTRATTO AZIENDALE DI TERMINALI ITALIA S.r.l.**  
**(integrativo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012)**

Addì 28 novembre 2013, in Roma

fra

la Società Terminali Italia S.r.l., rappresentata da Pasquale Ventrella ed assistita da RFI S.p.A. rappresentata da Stefano Savino e da FS S.p.A. rappresentata da Veronica Chiodini

e

le Organizzazioni Sindacali:

- FILT/CGIL, rappresentata da Chiara Grillo
  - FIT/CISL, rappresentata da Massimo Luca Malvisi
  - UILTRASPORTI, rappresentata da Mauro Di Giovanni
  - UGL Trasporti, rappresentata da Franco Alicino
  - FAST Ferrovie, rappresentata da Vincenzo Multari
  - ORSA Ferrovie, rappresentata da Giuseppe Maltese,
- 

**premesse che**

Terminali Italia S.r.l., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane controllata da RFI S.p.A., creata per consentire la gestione integrata dei servizi terminalistici all'interno di terminali intermodali di RFI e, quindi, per valorizzare la capacità delle linee di accesso e degli impianti merci come parte di un unico sistema nonché per ottimizzarne l'utilizzo, si propone come il gestore unico dei servizi dell'ultimo miglio ferroviario (handling e manovra) ed anche in considerazione della possibile acquisizione dell'attività di manovra,


**dichiara che,**

a decorrere dal 1° gennaio 2014 applicherà a tutti i lavoratori dipendenti dalla medesima il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF),

è stato sottoscritto il presente contratto per la definizione del Contratto Aziendale di Terminali Italia s.r.l., integrativo del CCNL Mobilità/Area AF, che dovrà costituire lo strumento per un migliore utilizzo delle risorse in un'ottica di incremento della produttività e competitività aziendali.





1  


Terminali Italia S.r.l. e le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI, in relazione alla necessità di garantire una continua verifica della permanenza dei presupposti di cui sopra e con gli obiettivi ivi indicati, convengono che il presente contratto disciplina l'applicazione del CCNL Mobilità/Area AF medesimo al personale dipendente dalla Società Terminali Italia e che, ad ogni conseguente effetto, costituisce, ad esclusione di quanto espressamente previsto nel presente contratto, atto di novazione rispetto alle attuali discipline collettive aziendali comunque denominate, la cui efficacia, in ogni caso, cessa a far data dal 1° gennaio 2014 (ultimo giorno di operatività il 31 dicembre 2013) con l'applicazione da tale data del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto.

### **Decorrenza e durata**

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2014 con durata fino al 31.12.2014.

Nella fase di rinnovo del presente contratto le parti verificheranno le condizioni per il progressivo allineamento verso la disciplina contrattuale di 2° livello vigente pro tempore per le Società del Gruppo FS che applicano attualmente il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

### **Disciplina del Sistema delle Relazioni Industriali**

#### **Art. 1 - Sistema delle Relazioni Industriali**

1. Il sistema delle relazioni industriali nell'ambito della Società Terminali Italia si articola in due fasi distinte:
  - fase della informazione;
  - fase della contrattazione.

Il sistema di informazione e contrattazione si collocherà nella seguente sede, cui corrisponde l'individuazione dei soggetti titolari competenti:

Strutture aziendali

Strutture sindacali

**Terminali Italia**

Segreterie Nazionali o Territoriali  
congiuntamente alle RSU/RSA competenti

2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. B) dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che ha luogo presso Terminali Italia con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.

Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.

Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire la non ripetitività di materie già affrontate a livello nazionale rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.

### 3. Fase della informazione

3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5, lett. B) dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l'informativa, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:

#### 3.1.1 A livello nazionale:

- a. strategie e interventi di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo;
- b. posizionamento competitivo della Società;
- c. obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
- d. stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
- e. indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
- f. attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-24 del CCNL Mobilità/Area AF;
- g. indirizzi e verifiche in materia di azioni positive in tema di occupazione giovanile e di equilibrio occupazionale di genere;
- h. logiche, impostazioni e finalità delle iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, anche correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro;
- i. dati sulla consistenza del personale articolati per territorio, età, genere, figura professionale;
- j. dati sugli orari di fatto;
- k. modifica della macrostruttura e della microstruttura organizzativa;
- l. azioni dirette a garantire la qualità dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti, in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- m. tipologia e volumi complessivi dei lavori affidati in appalto.

### 4. Fase della contrattazione

4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell'accordo aziendale regolata dall'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF, è articolata come segue:

- a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
- b) l'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;

- 
- c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
  - d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, si intenderanno comunque espletate le procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000.

Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.

4.2 Nell'ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale le seguenti materie:

#### 4.2.1 A livello nazionale

- a. il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
  - b. modalità di assegnazione, di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
  - c. norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l'applicazione sia rimessa all'autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
  - d. modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
  - e. modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
  - f. disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
  - g. premio di risultato;
  - h. modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione.
- 

#### 4.2.2 A livello territoriale

- a. applicazione delle norme sull'orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e dell'art. 5 del presente contratto;
  - b. articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
  - c. attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all'art. 5 (Orario di lavoro) del presente contratto;
  - d. effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
  - e. programmi di riequilibrio delle risorse umane;
  - f. piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito del territorio di competenza;
  - g. condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell'art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 



h. articolazione del premio di risultato, nell'ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale.

5. L'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSA/RSU.

**Art. 2 - Assemblea**

**1. Assemblee durante l'orario di lavoro**

1.1 Il monte ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 1 dell'art. 11 bis (Assemblea) del CCNL Mobilità/Area AF è individuato in 12 ore annue. L'Azienda, in caso di richiesta di assemblea, metterà a disposizione un locale idoneo per il suo svolgimento.

1.2 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell'unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l'attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee la struttura del personale competente autorizzerà l'allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.

1.3 Nei casi di cui al precedente punto 1.2, le Organizzazioni Sindacali o la/le RSA/RSU che ha/hanno indetto l'assemblea dovranno fornire all'azienda, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'assemblea, l'elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse.

L'azienda accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata dell'assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

**Costituzione del Rapporto di Lavoro**

**Art. 3 – Apprendistato professionalizzante**

Le parti stipulanti si attiveranno, ove necessario, per avviare il confronto finalizzato ad integrare le figure professionali indicate nell'allegato B al CCNL Mobilità/Area AF.

**Classificazione Professionale**

**Art. 4 – Classificazione Professionale**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, sono individuate, per la Società Terminali Italia, le seguenti ulteriori figure professionali:

1.1 Livello professionale E - Operatori

*Figura professionale: Operatore Junior*

Operatore neo assunto o con esigua esperienza lavorativa che svolge attività operative, anche amministrative, di limitata complessità a supporto delle attività del personale dei livelli professionali superiori.

1.2 Livello professionale D – Operatori Specializzati

*Figura professionale: Operatore Gruista*

Operatore avente specifica professionalità e specializzazione, addetto alla guida di mezzi complessi (autoarticolati, gru semoventi e gru a portale).

*Figura professionale: Operatore Meccanico*

Operatore addetto alla manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali utilizzati nelle attività di terminalizzazione.

1.3 Livello professionale C – Tecnici

*Figura professionale: Tecnico Polivalente Terminalista*

Tecnico che negli impianti di terminalizzazione svolge una o più delle seguenti attività: Gruista – Meccanico - Manovra.

1.4 Livello professionale B – Tecnici Specializzati

*Figura professionale: Tecnico Specializzato Polivalente Terminalista*

Tecnico specializzato che negli impianti di terminalizzazione svolge una o più delle seguenti attività:

Impiegato - Gruista - Manovra.

2. I lavoratori di Terminali Italia, ai quali è stato applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 saranno inquadrati nei livelli, figure professionali e posizioni retributive definite dall'art. 27 del CCNL della Mobilità/Attività ferroviarie, tenuto conto di quanto stabilito al precedente punto 1 e dei criteri di seguito riportati:

- 2.1 Per i lavoratori provenienti dal 4° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni l'inquadramento avverrà al livello E OPERATORI, figura professionale *Operatore Junior*, posizione retributiva E3.

Per il passaggio alla posizione retributiva superiore (da E3 a E2) si applicano i termini fissati nell'art. 27 del CCNL Mobilità, calcolati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- 2.2 Per i lavoratori provenienti dal 3° livello e dal 3° livello Super del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni l'inquadramento avverrà al livello D OPERATORI SPECIALIZZATI, nelle figure professionali di Operatore Specializzato attività di supporto, Operatore gruista o Operatore meccanico. La collocazione nelle posizioni retributive D3, D2 e D1 del livello professionale D avverrà con riferimento all'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.2013, con i seguenti criteri:

- nella posizione retributiva D3 i lavoratori con anzianità di servizio fino a cinque anni;

- 
- nella posizione retributiva D2 i lavoratori con anzianità superiore a cinque anni e fino a dieci;
  - nella posizione retributiva D1 i lavoratori con anzianità superiore a dieci anni.

Qualora la RAL in godimento al 31.12.2013 dovesse risultare superiore a quella prevista per il nuovo inquadramento nelle posizioni retributive D3 e D2 con i criteri di cui sopra, il dipendente verrà collocato nella posizione retributiva immediatamente superiore.

Per il passaggio alla posizione retributiva superiore (da D3 a D2 e da D2 a D1) si applicano i termini fissati nell'art. 27 del CCNL Mobilità, calcolati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- 2.3 Per i lavoratori provenienti dal 2° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni l'inquadramento avverrà al livello C TECNICI, nelle figure professionali di Tecnico di Ufficio e di Tecnico Polivalente Terminalista. La collocazione nelle posizioni retributive C2 e C1 del livello professionale C avverrà con riferimento all'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.2013, con i seguenti criteri:

- nella posizione retributiva C2, i lavoratori con anzianità di servizio fino a cinque anni;
  - nella posizione retributiva C1 i lavoratori con anzianità di servizio superiore a cinque anni.
- 

Qualora la RAL in godimento al 31.12.2013 dovesse risultare superiore a quella prevista per il nuovo inquadramento nella posizione retributiva C2 con i criteri di cui sopra, il dipendente verrà collocato nella posizione retributiva immediatamente superiore.

Per il passaggio alla posizione retributiva superiore (da C2 a C1) si applicano i termini fissati nell'art. 27 del CCNL Mobilità, calcolati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- 2.4 Per i lavoratori provenienti dal 1° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, l'inquadramento avverrà al livello professionale B - TECNICI SPECILIZZATI, nelle figure professionali di Specialista Tecnico Amministrativo, Specialista Tecnico Commerciale o Tecnico Specializzato Polivalente Terminalista. La collocazione nelle posizioni retributive B2 e B1 del livello professionale B avverrà con riferimento all'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.2013, con i seguenti criteri:

- nella posizione retributiva B2 i lavoratori con anzianità superiore a cinque anni e fino a dieci;
  - nella posizione retributiva B1 i lavoratori con anzianità superiore a dieci anni.
- 

Qualora la RAL in godimento al 31.12.2013 dovesse risultare superiore a quella prevista per il nuovo inquadramento nella posizione retributiva B2 con i criteri di cui sopra, il dipendente verrà collocato nella posizione retributiva immediatamente superiore.



Per il passaggio alla posizione retributiva superiore (da B2 a B1) si applicano i termini fissati nell'art. 27 del CCNL Mobilità, calcolati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- 2.5 Per i lavoratori provenienti dalla categoria Quadri del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni l'inquadramento avverrà al livello Q – QUADRI, nella figura professionale di Professional, alla posizione retributiva Q2.

### Quadro di equiparazione

Nuovo inquadramento - CCNL MOBILITA'/Area AF			← CCNL LOGISTICA
Livello prof.le	Figura professionale	Posizione retributiva	Livello
Q - Quadri	Professional	Q2	Quadri
B Tecnici Specializzati	Tecnico Specializzato Polivalente Terminalista	B1 (se con più di 10 anni di anzianità di servizio)	1°
	Specialista Tecnico Amministrativo	B2 (se con anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni)	Responsabile Terminalista
	Specialista Tecnico Commerciale	B3 (fino a 5 anni di anzianità di servizio)	Impiegato Terminalista
C Tecnici	Tecnico Polivalente Terminalista	C1 (se con più di 5 anni di anzianità di servizio)	Impiegato amministrativo
	Tecnico di ufficio	C2 (fino a 5 anni di anzianità di servizio)	Addetto controllo di gestione
D Operatori Specializzati	Operatore Gruista	D1 (se con più di 10 anni di anzianità di servizio)	2°
	Operatore Meccanico	D2 (se con anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni)	Impiegato Terminalista
	Operatore Specializzato Attività di supporto	D3 (fino a 5 anni di anzianità di servizio)	Meccanico
E Operatori	Operatore Junior	E3	Impiegato Amministrativo
			Addetto sistemi informativi
			3° - 3° Super
			Operatore gruista
			Meccanico/Manutentore
			Impiegato Terminalista
			4°
			Impiegato Terminalista

### Orario di Lavoro

#### Art. 5 – Orario di lavoro

##### 1. Disciplina generale

Al personale di Terminali Italia si applica la Disciplina Generale di cui al punto 1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.

L'orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore secondo quanto previsto al punto 1.1 del CCNL Mobilità/Area AF.

2. Nelle realtà territoriali nelle quali è prevista, alla data di sottoscrizione del presente contratto, una articolazione dell'orario di lavoro che prevede, nel mese, articolazioni di orario sia su cinque giorni sia su sei giorni settimanali, a decorrere dal 1.1.2014 l'articolazione settimanale dell'orario di lavoro nelle settimane che oggi la prevedono su sei giorni, sarà programmata su 5 giorni comprendenti il Sabato e, ove già previsto, la domenica.

In tali casi ai lavoratori verrà assicurata:

- a) per le articolazioni dell'orario settimanale su 5 giorni comprensivi solo del Sabato:
  - il riposo settimanale alla domenica;
  - un ulteriore periodo di riposo tra il lunedì e il venerdì;
- b) per le articolazioni dell'orario settimanale su 5 giorni comprendenti il sabato e la domenica:
  - il riposo settimanale nel diverso giorno della settimana previsto dal turno;
  - un ulteriore periodo di riposo tra il lunedì e il venerdì.

L'ulteriore periodo di riposo di cui alle precedenti lettere a) e b) deve avere una durata minima di 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultimo periodo di lavoro.

La nuova articolazione dell'orario settimanale di cui al presente punto 2. sarà oggetto di informativa e di confronto tra le parti al livello territoriale interessato, da concludersi entro il 20 dicembre 2013.

In tali casi, al personale interessato, verrà riconosciuto per ogni 6° giorno lavorato (sabato) e, nei casi previsti, per ogni 7° giorno lavorato (domenica), il compenso di cui al punto 1 del successivo art. 14.

Eventuali modifiche alle articolazioni dell'orario settimanale di cui sopra, successive alla data di entrata in vigore del presente contratto, saranno oggetto di confronto con le OO.SS. Territoriali e con le RSU/RSA competenti, ai sensi di quanto previsto dal sistema di relazioni industriali di cui al precedente art. 1.

#### Art. 6 – Lavoro straordinario

Per il trattamento normativo ed economico del lavoro straordinario si rinvia a quanto espressamente disciplinato negli artt. 29 e 74 del CCNL Mobilità/Area AF.

#### Art. 7 – Ferie e Permessi

Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbiano maturato un'anzianità aziendale inferiore a 8 anni, fino al raggiungimento di tale requisito verranno confermate le giornate di ferie annue attualmente riconosciute.

In conseguenza della cessazione dell'efficacia, a far data dal 1° gennaio 2014, di tutti gli accordi collettivi applicati in azienda, come previsto nella Premessa al presente contratto, i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto che, sulla base dei suddetti accordi collettivi applicati in azienda, usufruiscono di permessi per ROL, i quali abbiano residui di permessi a tale titolo in conto anno 2013, potranno fruire di tali permessi residui e delle eventuali residue giornate di permesso per ex festività soppresse, delle 4 disponibili, in conto anno 2013, esclusivamente entro il 31.12.2013.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials on the right.

A decorrere dall'1.1.2014 i ROL non verranno più riconosciuti, salvo il caso in cui, per improrogabili esigenze di servizio non ne sia stata possibile la fruizione; in tali casi il termine del 31.12.2013 sarà differito al 31.1.2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i lavoratori di Terminali Italia potranno fruire, nel mese, di 4 ore di permesso per minori prestazioni, frazionabili fino ad un'ora nella stessa giornata. La fruizione di tali permessi deve essere comunicata preventivamente al responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore. Le ore di permesso fruite per minori prestazioni dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo.

### **Svolgimento del Rapporto di Lavoro**

#### **Art. 8 – Pasti aziendali**

In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, l'azienda, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 51 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizi sostitutivi della mensa aziendale (locali convenzionati), riconoscerà al personale che ne abbia titolo, un ticket per il pasto di valore pari ad € 6,00 per ogni prestazione giornaliera programmata ed effettivamente resa superiore a 6 ore.

#### **Art. 9 – Pensione complementare**

Le parti convengono di incontrarsi entro il 31 dicembre 2013 per definire un'intesa attraverso la quale consentire ai lavoratori di Terminali Italia la possibilità di aderire al Fondo pensione complementare Eurofer.

#### **Art. 10 – Assistenza sanitaria integrativa**

Le parti convengono di incontrarsi entro il 31 dicembre 2013 per verificare la possibilità dell'applicazione ai lavoratori di Terminali Italia della forma di Assistenza sanitaria integrativa che opera per le Società del Gruppo FS cui si applicano il CCNL Mobilità/Area AF e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

### **Retribuzione**

#### **Art. 11 – Retribuzione**

11.1 L'inquadramento economico, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2014, viene effettuato applicando i seguenti criteri:

A) Ai lavoratori in forza alla data del 31.12.2013 viene garantita una Retribuzione Annuale Lorda (in seguito RAL) intesa come somma delle seguenti voci retributive vigenti alla data del 31.12.2013:

1. Minimo contrattuale
2. Edr
3. scatti di anzianità



4. Superminimo assorbibile
5. Superminimo non assorbibile
6. indennità di funzione
7. Indennità regionale
8. Accordo gennaio '95
9. Elemento Maggiorazione '99
10. Elemento aggiuntivo della retribuzione
11. Indennità mansione/trasferimento
12. Tredicesima mensilità
13. Quattordicesima mensilità
14. Indennità di mensa.

L'importo dei minimi contrattuali di cui al punto 1 sono comprensivi dell'acconto di € 35,00 lordi mensili sul livello medio 3° Super, riconosciuto con l'accordo economico di rinnovo del 5.6.2013, a decorrere dal 1.6.2013.

- B) A decorrere dal 1.1.2014, a seguito dell'applicazione del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto, ai lavoratori interessati, la RAL di cui alla precedente lettera A) sarà ricollocata nelle seguenti voci retributive, con i criteri stabiliti con il presente contratto:
1. Minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF ferroviarie e successive integrazioni, nelle misure in vigore alla data del 1° 1.2014;
  2. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF, come integrato dall'art. 13 del presente contratto;
  3. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
  4. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, determinati con i criteri di cui al successivo art. 12;
  5. Tredicesima mensilità;
  6. Quattordicesima mensilità;
  7. Elemento distinto della retribuzione – ERI 2013 (non riassorbibile), di cui al punto 11.2 del presente articolo;
  8. Superminimo individuale (riassorbibile), di cui al successivo punto 11.3 del presente articolo.

11.2 Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A) del precedente punto 11.1 e la somma delle voci retributive annue di cui alla lettera B) del precedente punto 11.1, producono eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze di retribuzione determinano l'importo di un assegno personale non riassorbibile, non frazionabile, né rivalutabile denominato "Elemento retributivo individuale (ERI 2013)". L'importo mensile dell'ERI 2013, ottenuto dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata, concorre alla determinazione della 13<sup>a</sup> e della 14<sup>a</sup> mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed è utile anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento al TFR, ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF.

L'ERI 2013, secondo quanto previsto al punto 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, costituisce elemento della retribuzione di cui alla lettera c) del punto 1.1 del medesimo art. 68.

11.3 Qualora l'importo dell'ERI 2013 calcolato con i criteri di cui al precedente punto 11.2, risulti maggiore dell'importo del Superminimo individuale (riassorbibile) di cui al punto 8 della lettera B del precedente punto 11.1, la quota pari al Superminimo individuale

(riassorbibile) verrà confermata, mentre la quota eccedente andrà a costituire l'Elemento distinto della retribuzione – ERI 2013 (non riassorbibile). Gli importi mensili di ciascuna delle due voci retributive saranno ottenuti dividendo per 14 i relativi due importi annui determinati come sopra indicato, che concorrono quindi alla determinazione della 13<sup>a</sup> e della 14<sup>a</sup> mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF e sono utili anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento al TFR, ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF.

Il Superminimo individuale (riassorbibile) potrà essere riassorbito esclusivamente in caso di passaggio al livello professionale superiore, fino a concorrenza del valore economico annuo complessivo (minimi+APA+salario professionale) del passaggio di livello.

11.4 Ai lavoratori in part-time alla data del 31.12.2013, l'inquadramento nel nuovo CCNL Mobilità/Area AF verrà effettuato, alla data del 1°1.2014, con i criteri di cui ai precedenti punti 11.1, 11.2 e 11.3 e con riferimento alle corrispondenti voci retributive riconosciute per i lavoratori full time. Effettuato il nuovo inquadramento, su quest'ultimo verrà applicata la percentuale di part-time secondo le forme concordate (orizzontale, verticale o misto) ed in atto alla data del 31.12.2013.

#### 11.5 Modalità di corresponsione della retribuzione

11.5.1 La retribuzione di cui ai punti 11.1.B.1, 11.1.B.2, 11.1.B.3, 11.1.B.4, 11.1.B.7 e 11.1.B.8 del presente art. 11 è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.

11.5.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui al successivo art. 16 e per le indennità di cui agli artt. 46 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti articoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 11.5.1.

11.5.3 La 13<sup>a</sup> mensilità, pari alla somma delle voci retributive mensili di cui al precedente punto 11.5.1 in godimento al 1° dicembre di ciascun anno, è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.

11.5.4 La 14<sup>a</sup> mensilità, pari alla somma delle voci retributive mensili di cui al precedente punto 11.5.1 in godimento al 30 giugno di ciascun anno, è corrisposta entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 11.5.1 e 11.5.2.

#### Art. 12 – Aumenti periodici di anzianità

12.1 Il numero degli aumenti periodici di anzianità da riconoscere ai lavoratori alla data del 1° gennaio 2014 nel regime biennale previsto dall'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF sarà determinato, convenzionalmente, sulla base dell'inquadramento economico al 1°1.2014 effettuato con i criteri di cui ai punti 11.1, 11.2 e 11.3 del precedente art. 11.

12.2 Pertanto, per effetto di quanto previsto al precedente punto 11.1, il numero degli aumenti periodici determinato in fase di nuovo inquadramento al 1° 1.2014, potrà anche saturare il numero massimo di 7 APA previsto dall'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF.  
Ove ciò non avvenga, al lavoratore sarà riconosciuto il numero di APA necessari a fargli conseguire la medesima RAL in godimento alla data del 31.12.2013, determinata con i criteri di cui al punto 11.1, lettera A, del precedente art.11 e sarà confermata la decorrenza del successivo APA come definita nella posizione ricoperta al 31.12.2013 nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.

#### Art. 13 – Salario professionale

Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF, per le figure professionali di Terminali Italia, di cui al precedente art. 2, le misure mensili lorde del salario professionale sono le seguenti:

- Liv. B – *figura prof.le*: Tecnico Specializzato Polivalente Terminalista
  - se svolge tutte e tre le attività previste € 175,94
  - se svolge una o due delle attività previste € 162,94
- Liv. C – *figura prof.le*: Tecnico Polivalente Terminalista
  - se svolge tutte e tre le attività previste € 125,48
  - se svolge una o due delle attività previste € 112,48
- Liv. D – *figura prof.le*: Operatore gruista € 86,25  
Operatore meccanico € 91,21
- Liv. E – *figura prof.le*: Operatore junior € 56,66.

Nella fase di 1° inquadramento alla data del 1° 1.2014, secondo quanto stabilito al precedente punto 11.1, per tutti i lavoratori che verranno inquadrati nelle figure professionali polifunzionali dei livelli professionali B e C, la misura del salario professionale da prendere a riferimento per determinare il nuovo inquadramento economico è quella di valore inferiore, riferita al lavoratore che svolge solo due delle attività previste.

Per i lavoratori dei livelli professionali B e C, già in servizio alla data del 31.12.2013 che, successivamente all'entrata in vigore del presente contratto verranno individuati come polifunzionali per tutte e tre le attività previste, la misura più elevata del salario professionale individuata per tali figure professionali polifunzionali verrà attribuita ai medesimi a decorrere dal 1° febbraio 2014.

#### Art. 14 – Retribuzione di produttività

Al fine di migliorare l'efficienza produttiva dell'azienda vengono istituite le seguenti indennità, che verranno riconosciute ai lavoratori che effettueranno le prestazioni lavorative che ne determinano la corresponsione. Pertanto, a tali compensi/indennità si applicano le previsioni di cui all'art. 2 della legge 126 del 24 luglio 2008, all'art. 53 L. 122 del 30 luglio 2010 e dei successivi interventi legislativi in materia:

##### 1. Indennità per il 6° giorno e per il 7° giorno lavorato

Al personale che effettuerà la prestazione lavorativa nel 6° giorno e, nei casi previsti, nel 7° giorno, in applicazione di quanto previsto al 2° e 3° capoverso del precedente art. 5, punto



1, verrà riconosciuta una indennità di € 24,00 per ogni 6° giorno (sabato) lavorato ed una indennità di € 34,00 per ogni 7° giorno lavorato (domenica).

2. *Indennità per prestazione unica giornaliera con orario spezzato*

Ai lavoratori che svolgano la loro attività su prestazione unica giornaliera (art. 28, punto 1.4, lettera d) del CCNL Mobilità/Area AF) con orario spezzato ed intervallo tra le due prestazioni non superiore ad 1 ora, sarà riconosciuta una indennità giornaliera di € 1,00 per ogni giornata effettivamente lavorata.

3. *Indennità per produttività di impianto*

Ai lavoratori che alla data di sottoscrizione del presente accordo rivestono la figura professionale di Impiegato Terminalista e di Meccanico/Manutentore verrà riconosciuta una indennità oraria per produttività di impianto (tiri gru/addetto, considerando il totale degli addetti nell'impianto), distinta nelle seguenti tre fasce:

1 <sup>a</sup> fascia:	impianti con tiri gru/addetto > 3.000	€ 0,70/ora
2 <sup>a</sup> fascia:	impianti con tiri gru/addetto >= 2000 e <= 3.000	€ 0,50/ora
3 <sup>a</sup> fascia:	impianti con tiri gru/addetto < 2.000	€ 0,40/ora.

Ai lavoratori inquadrati nella figura professionale di Tecnico Specializzato Polifunzionale Terminalista del livello professionale B che, a decorrere dal 1.1.2014 svolgano le mansioni di referente di terminal, nelle giornate in cui svolgono tali mansioni le indennità orarie di cui al precedente capoverso saranno aumentate del 20%.

4. Rientrano nella retribuzione di produttività anche gli ulteriori elementi della retribuzione riconosciuti ai lavoratori di Terminali Italia in applicazione del CCNL Mobilità/Area AF, legati a prestazioni effettivamente rese (indennità di turno, lavoro domenicale e festivo, compensi per disponibilità).

Art. 15 – Indennità diverse

1. *Compenso per condotta mezzi di manovra con potenza superiore a 200 CV*

Ai lavoratori interessati, quando effettuano servizio di condotta di mezzi di manovra con potenza superiore ai 200 CV, compete un compenso orario pari a € 0,90.

2. *Compenso per guida gru a portale e semoventi*

Ai lavoratori che svolgano attività di guida (utilizzo) delle gru a portale e semoventi spetta un compenso orario pari ad € 0,70.

3. Nel caso in cui il lavoratore svolga, nella giornata, attività polifunzionali, al medesimo verrà attribuita l'indennità che riconosce l'importo giornaliero di valore più elevato tra quelli di cui ai precedenti punti 14.3, 15.1 e 15.2.

Art. 16 – Premio di risultato

Entro il 31 dicembre 2013 le parti si incontreranno, in applicazione di quanto previsto all'art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF in materia di premio di risultato, per la definizione degli indicatori di produttività, dei criteri/parametri per fissare gli obiettivi da raggiungere per ciascun

indicatore, degli importi e dei meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione. Si intendono pertanto superati tutti gli eventuali accordi aziendali in materia.

#### Art. 17 – Trasferta

Ai lavoratori di Terminali Italia si applicherà quanto previsto al punto 1 dell'art. 77 del CCNL Mobilità/Area AF.

#### Art. 18 – Disponibilità

A livello territoriale Terminali Italia potrà, per far fronte ad imprevedibili esigenze di produzione e per garantire la funzionalità degli impianti, ricorrere all'istituto della disponibilità, come disciplinato al punto 6 dell'art. 79 del CCNL Mobilità/Area AF. A tal fine la Società assicurerà la rotazione tra i lavoratori volontari iscritti nelle apposite liste di disponibilità, delle quali verrà fornita comunicazione alle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ed alle RSU/RSA interessate.

#### Art. 19 – Disposizioni finali

Per gli istituti non richiamati nel presente contratto si applicano le discipline contenute nel CCNL Mobilità/Area AF, salvo quanto previsto negli eventuali specifici accordi aziendali che potranno essere sottoscritti in applicazione del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto.

#### Art. 20 – Una Tantum

1. Ai lavoratori in forza alla Società Terminali Italia alla data di sottoscrizione del presente accordo, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum, nelle misure di seguito indicate, sulla base del livello professionale di inquadramento che gli stessi conseguiranno a decorrere dal 1.1.2014 in applicazione di quanto stabilito al precedente art. 4:

Livello Prof.le al 1.1.2014	Importo "una tantum" (euro)
Q	850,00
B	750,00
C	700,00
D	650,00
E	600,00


Gli importi dell'una tantum di cui sopra sono comprensivi del Premio di risultato 2013 e dell'applicazione del nuovo regime dell'orario contrattuale derivante dall'adozione, a decorrere dal 1.1.2014, del CCNL della Mobilità/Area AF.

Gli importi dell'una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge.


2. Detti importi saranno corrisposti al 50% con la retribuzione del mese di febbraio 2014 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di giugno 2014 in proporzione ai mesi di servizio effettivo prestati nell'anno 2013, arrotondando a mese intero la frazione di mese

superiore a 15 giorni. Tali importi saranno riproporzionati nel caso debbano essere riconosciuti a lavoratori con contratto part-time.


Per Terminali Italia S.r.l.



Per RFI S.p.A.




Per FS S.p.A.



Per le OO.SS.Nazionali:

FILT/CGIL




FIT/CISL



UILTRASPORTI



UGL Trasporti



FAST Ferrovie



ORSA Ferrovie



LE OO.SS. SI RISERVANO DI SCIUGLIERE LA RISERVA  
SUL PRESENTE ACCORDO A SEGUITO DI VERIFICA  
CON LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DA FE  
ENTRO IL 9 DICEMBRE 2013.

